

Codice A1604A

D.D. 8 ottobre 2015, n. 437

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili denominati, rispettivamente, "360" e "Carletta", ubicati nel Comune di Verrone (BI) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Verrone (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 15 giugno 2015 ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi potabili denominati "360" e "Carletta", ubicati, rispettivamente, nella particella catastale n. 192 del foglio di mappa n. 1 ("360") e nella particella catastale n. 113 del foglio di mappa n. 2 ("Carletta"), censiti al C.T. del medesimo Comune di Verrone (BI).

I due pozzi acquedottistici di cui sopra sono così completati:

- "360", profondo 119,00 metri, filtra tra -42,00 e -46,00 metri, tra -67,50 e -70,50 metri e tra -80,00 e -115,00 metri – cinque tratti filtranti posizionati in maniera non continuativa;
- "Carletta", profondo 193,00 metri, filtra tra -93,00 e -96,00 metri, tra -105,00 e -110,00 metri, tra -131,00 e -136,00 metri, tra -151,00 metri e -154,00 metri e tra -178,00 e -181,00 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché entrambi i pozzi filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012, da un sistema acquifero profondo con grado di vulnerabilità trascurabile.

Il pozzo "360" è localizzato in area industriale occupata da capannoni – ove si svolgono anche attività di autotrasporti – mentre il pozzo "Carletta" è posto all'interno di un campo agricolo coltivato a mais.

La presenza di strutture produttive e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata del pozzo "360" sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'acqua emunta dai due pozzi viene pompata al serbatoio pensile localizzato in corrispondenza del pozzo "360", da dove viene poi immessa nel sistema di distribuzione potabile; le due captazioni sono dotate di un impianto di disinfezione ubicato alla vasca di raccolta (serbatoio pensile) teso all'abbattimento di una eventuale carica batterica.

Le proposte di definizione sono state determinate in funzione della portata massima estraibile dai due pozzi – pari a 6,00 l/s per il pozzo "360" e a 5,00 l/s per il pozzo "Carletta" – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità trascurabile dell'acquifero captato; le aree di salvaguardia che ne sono risultate, delimitate cautelativamente attraverso l'utilizzo di diverse metodologie, hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta pozzo "360", di forma triangolare, interessa parzialmente la particella catastale n. 192 del foglio di mappa n. 1; non è adeguata alla normativa vigente e ha una superficie pari a 132 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta pozzo "Carletta", di forma quadrata, una superficie pari a 360 metri quadrati, adeguata alla normativa vigente;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi;

– zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni per entrambi i pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato “*Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Pozzi SIII72 (360) e SIII73 (Carletta) – Base cartografica: Estratto di mappa catastale (aggiornata) alla scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono nel territorio dei Comuni di Verrone (BI) e di Sandigliano (BI) che le hanno approvate, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26 novembre 2014 (“360” e “Carletta”) e con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 30 gennaio 2015 (“Carletta”).

In merito alle proposte di definizione presentate l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 26 giugno 2014, ha espresso parere favorevole rilevando che dovranno essere adottate soluzioni tecniche riguardo i tratti di rete fognaria ricadenti all'interno delle aree di rispetto in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria stessa.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 4 agosto 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione di area di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha tuttavia segnalato che sono necessarie opere di adeguamento delle zone di tutela assoluta al fine di conformare tali aree ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del Regolamento 15/R; in particolare, sul pozzo “360” dovrà essere eliminato l'orto e sul pozzo “Carletta” dovranno essere realizzati gli interventi di adeguamento e vietata la coltivazione del mais.

Relativamente alla presenza di contaminazione da solventi clorurati generata dalla stabilimento industriale *Ilario Ormezzano Biella – SAI S.p.A. (IOB)*, l'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con una successiva nota del 14 gennaio 2015, ha rilevato che:

– la contaminazione in oggetto coinvolge l'acquifero superficiale e risulta esterna all'area di salvaguardia individuata dal Gestore nella proposta di definizione presentata; il pennacchio di contaminazione, infatti, risulta in costante arretramento come dimostrato dalle analisi chimiche effettuate dall'ARPA sui piezometri di controllo più prossimi (PM8 e PM11) nel mese di luglio 2014;

– la ricerca analitica dei parametri *Tetracloroetilene* e *Tricloroetilene* effettuata nell'autunno 2014 dall'Ente di Controllo sui due pozzi potabili in esame – che captano tuttavia il sistema acquifero profondo – ne ha indicato l'assenza, dal momento che i referti analitici rilevano unicamente aloformi derivanti dalla clorazione.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha sottolineato che – considerate le caratteristiche chimiche e tossicologiche del contaminante – il Gestore dei due pozzi potabili dovrà ricercare nelle acque prelevate i prodotti di degradazione del *Tetracloroetilene* (*Tricloroetilene*, *1,2-Dicloroetilene* e *Cloruro di Vinile*) e che sarebbe comunque opportuno che l'Ente di Controllo (Azienda Sanitaria Locale di Biella) valutasse l'opportunità di estendere a tali parametri il controllo periodico di competenza.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una minima suscettibilità di contaminazione

della risorsa (Classe 4) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con determinazione n. 1475 dell'8 aprile 2003 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio di Bonifica Baraggia Vercellese, nella sua qualità di soggetto gestore dell'acquedotto del Comune di Verrone, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi denominati "360" (portata massima concessa pari a 6,00 l/s) e "Carletta" (portata massima concessa pari a 5,00 l/s), ubicati nel medesimo Comune. Per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Verrone.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 16 luglio 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento delle aree di salvaguardia proposta è uguale alla portata massima concessa, pari a 6,00 l/s per il pozzo "360" e a 5,00 l/s per il pozzo "Carletta".

Accertato che il pozzo "360" è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006 mentre il pozzo "Carletta" è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera c), comma 1 dell'articolo 9 del medesimo Regolamento (ovvero tra le opere di captazione per le quali è stata programmata la dismissione), Programma approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere adeguata alla normativa vigente, completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei piazzali impermeabilizzati – area industriale occupata da capannoni nel caso del pozzo “360” – ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle stesse;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno delle zone di rispetto allargata di entrambi i pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- la presenza di strutture produttive e di servizio nonché linee viarie all’interno della zona di rispetto ristretta e allargata del pozzo “360” sono compatibili con quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d’uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno dell’area stessa;
- l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Provincia di Biella da quanti detengono i titoli d’uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1475, in data 8 aprile 2003, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Consorzio di Bonifica Baraggia Vercellese, soggetto gestore dell’acquedotto del Comune di Verrone, alla continuazione dell’esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i due pozzi denominati “360” (portata massima concessa pari a 6,00 l/s) e “Carletta” (portata massima concessa pari a 5,00 l/s), ubicati nel medesimo Comune;

dato atto che per le medesime utenze è subentrata di diritto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 31 del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., in qualità di ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Verrone;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 26 giugno 2014 – prot. n. 0014390/14;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 4 agosto 2014 – prot. n. 65352;

vista l'ulteriore nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 14 gennaio 2015 – prot. n. 2106;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Verrone (BI) n. 51 del 26 novembre 2014, di approvazione delle proposte di definizione dei pozzi “360” e “Carletta” presentate;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Sandigliano (BI) n. 2 del 30 gennaio 2015, di approvazione della proposta di definizione del pozzo “Carletta” presentata;

vista la nota, in data 15 giugno 2015 – prot. n. 671, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – “Biellesse, Vercellese, Casalese”, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 *“Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007”*;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente  
*Determina*

a) Le aree di salvaguardia dei pozzi potabili denominati “360” e “Carletta”, ubicati nel Comune di Verrone (BI) e gestiti dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), sono definite come risulta nell’elaborato “*Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Pozzi SIII172 (360) e SIII173 (Carletta) – Base cartografica: Estratto di mappa catastale (aggiornata) alla scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 6,00 l/s per il pozzo “360” e a 5,00 l/s per il pozzo “Carletta”.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, l’impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell’area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verrone (BI) – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia adeguata alla normativa vigente, completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, impermeabilizzata, dotata di idonee canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (SMAT S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

– provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei piazzali impermeabilizzati – area industriale occupata da capannoni nel caso del pozzo “360” – ricadenti all’interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all’esterno delle stesse;

– provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno della zona di rispetto allargata di entrambi i pozzi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia

camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;

– provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno dell'area stessa.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

– alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verrone – Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all'Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Verrone e Sandigliano, affinché gli stessi provvedano a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

– emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

– notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
Paolo Mancin